

Ordinanza municipale

Concernente le agevolazioni di parcheggio nelle zone blu

Ris.no .466 del 14 aprile 2025

Il Municipio di Stabio

richiamati gli articoli:

- gli artt. 3 cpv. 2 e 4 della Legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958;
- l'art. 48 cpv. 2 dell'Ordinanza sulla segnaletica stradale del 5 settembre 1979;
- gli artt. 5 cpv. 1 e 2 della Legge di applicazione alla Legge federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985;
- gli artt. 107 e 192 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987;
- gli artt. 24 e 44 del Regolamento di applicazione della legge organica comunale del 30 giugno 1987;
- l'art. 27 del Regolamento comunale di Stabio del 31 gennaio 2002;
- il Regolamento comunale sui posteggi sul territorio giurisdizionale del Comune di Stabio

ha deciso le seguenti disposizioni:

Art. 1 Scopo

- ¹ Il Municipio di Stabio, nell'intento di disciplinare il parcheggio sul territorio comunale, di promuovere azioni intese a migliorare la qualità di vita dei quartieri residenziali, di limitare il traffico veicolare e di ridurre le immissioni foniche ed atmosferiche, istituisce laddove è possibile zone blu di parcheggio.
- ² In tali zone il Municipio provvede ad agevolare gli abitanti e gli operatori economici del quartiere che non dispongono di sufficienti parcheggi privati. In particolare, esso concede speciali autorizzazioni agli aventi diritto ai sensi del Regolamento sui posteggi pubblici, che permettono l'uso senza limitazioni di tempo dei parcheggi pubblici zona blu.

Art. 2 Settori

Sono stabiliti i seguenti settori di posteggio, per i quali viene concessa l'autorizzazione:

- P₃ Municipio
- P₄ Via Boff
- P₅ Via Prati
- P₆ Via Giulia
- P₇ Via Arca
- P₉ Cimitero
- P₁₁ Via Ponte di Mezzo
- P₁₂ Via Viriana
- P₁₃ Dogana San Pietro
- P₁₄ Centro sportivo Montalbano

Non vengono concesse autorizzazioni per i seguenti posteggi:

- P₁ Piazza Maggiore
- P₂ Piazzale Solza
- P₈ Via Ligornetto
- P₁₀ Scuole elementari
- P₁₅ Via Giuseppina Perucchi (SI)

Art. 3 Numero delle autorizzazioni

- 1 Il numero massimo di autorizzazioni concesse corrisponde al 70% degli stalli di ogni singolo settore.
- 2 In casi particolari il Municipio può ulteriormente limitare il numero di tali autorizzazioni.
- 3 Il Dicastero Ambiente tiene e aggiorna il registro delle autorizzazioni concesse.

Art. 4 Effetti Validità

- 1 L'autorizzazione permette al beneficiario di parcheggiare il proprio veicolo nelle aree appositamente demarcate a questo scopo senza limitazione di tempo.
- 2 L'autorizzazione è limitata al comparto per il quale è stata rilasciata. Essa non dà diritto alla riservazione di un parcheggio ma unicamente di usufruire degli stalli liberi in quel momento.
- 3 L'autorizzazione ha validità annuale (anno civile), e unicamente per il settore per la quale è stata rilasciata.
- 4 In casi particolari e se le circostanze lo giustificano, essa può essere concessa anche per periodi più brevi.

Art. 5 Contrassegno

- ¹ L'autorizzazione consiste in un bollino con il numero d'identificazione e l'anno di validità o un contrassegno sul quale figurano il numero di targa del veicolo, il settore e il suo periodo di validità.
Qualora vi fosse disponibilità il Municipio può rilasciare delle autorizzazioni anche per attività commerciali. Nel contrassegno figurerà in questo caso il nome del commercio e non il numero di targa.
Il Municipio può mettere a disposizione dell'amministrazione comunale e dell'Istituto scolastico delle autorizzazioni speciali.
- ² Il contrassegno, personale e non trasferibile, viene rilasciato previo pagamento della tassa secondo l'art. 7.
- ³ Il contrassegno deve essere esposto in maniera ben visibile sul parabrezza del veicolo.

Art. 6 Procedura

- ¹ Il Municipio rilascia le autorizzazioni di parcheggio per il settore dove è stata introdotta la zona blu, e per il parcheggio del Centro sportivo di Montalbano.
- ² La richiesta scritta per l'ottenimento dell'autorizzazione va inoltrata al Dicastero Ambiente entro il 30 novembre di ogni anno, corredata da:
 - fotocopia della licenza di circolazione del veicolo per cui si intende richiedere l'autorizzazione;
 - per i titolari di attività economiche, la dichiarazione del proprietario o dell'amministratore dello stabile, oppure l'estratto del registro di commercio attestante l'attività all'interno del settore.
- ³ Le richieste sono prese in considerazione in base alla data di presentazione. Quelle che non potranno essere subito accettate, verranno riportate in una lista di attesa.
- ⁴ L'ottenimento dell'autorizzazione è subordinato alla prova da parte del richiedente che l'immobile in cui risiede non possiede altre alternative di parcheggio.

Art. 7 Tasse

Le tasse per i diversi tipi di autorizzazione sono stabilite nel seguente modo:

Per i residenti:

- autorizzazioni annuali
 - Fr. 240.00 per soste dal lunedì al sabato;
 - Fr. 600.00 per soste da lunedì a sabato di camper (veicoli abitabili), autofurgoni, furgoni e rimorchi di tutti i generi (comprese roulotte);
 - Fr. 60.00 per soste limitate a un giorno fisso.

- autorizzazioni temporanee
 - Fr. 40.00 per soste dal lunedì al sabato durante un mese;
 - Fr. 15.00 per soste dal lunedì al sabato durante una settimana;
 - Fr. 8.00 per soste di un giorno.
- autorizzazioni semestrali (1° sem: gennaio - giugno; 2° sem: luglio - dicembre)
 - Fr. 180.00 per soste dal lunedì al sabato;
 - Fr. 40.00 per soste limitate ad un girono fisso

Per i non residenti:

- autorizzazioni annuali
 - Fr. 400.00 per soste da lunedì al sabato;
 - Fr. 100.00 per soste limitate a un giorno fisso.
- autorizzazioni temporanee:
 - Fr. 65.00 per soste dal lunedì al sabato durante un mese;
 - Fr. 24.00 per soste dal lunedì al sabato durante una settimana;
 - Fr. 13.00 per soste di un giorno.
- autorizzazioni semestrali (1° sem: gennaio – giugno; 2° sem: luglio – dicembre)
 - Fr. 300.00 per soste dal lunedì al sabato;
 - Fr. 65.00 per soste limitate ad un giorno fisso.

La tassa deve essere pagata anticipatamente per l'intero periodo di validità.

Art. 8 Sanzioni

1. Le infrazioni alla segnaletica esposta nelle zone di parcheggio sono punite dagli organi di Polizia a norma dell'art. 90 LCStr.
2. I contravventori possono essere puniti, oltre che con la revoca dell'autorizzazione, con le sanzioni previste dagli artt. 145 e ss LOC.

Art. 9 Pubblicazione

Contro le disposizioni contenute nella presente Ordinanza, pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC e 44 RALOC da mercoledì 16 aprile 2025 per un periodo di trenta giorni (riservato l'art.16 LPAm), entro il termine di pubblicazione può essere presentato ricorso al Consiglio di Stato – Bellinzona.

Art. 10 Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore il 1. maggio 2025.

Art. 11 Abrogazioni

Viene abrogata l'Ordinanza municipale concernente le agevolazioni di parcheggio del 6 giugno 2007.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco

Simone Castelletti

Il Segretario

Claudio Currenti